



GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA' DELLA REGIONE SICILIANA E DELLE RELATIVE PROCEDURE V.A.S. CIG 6241406B28

**ULTERIORI CHIARIMENTI – PUNTO 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA**  
**Richieste di chiarimenti pervenute dal 26 maggio al 29 maggio 2015 ore 11,00**

**Quesito n. 10**

**DOMANDA:** Al seguente link del sito della Regione:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssInfrastruttureMobilita/PIR\\_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR\\_4115326.436191696/PIR\\_PIANOREGIONALEDEITRASPORTI/PIR\\_StudidiSettore](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_4115326.436191696/PIR_PIANOREGIONALEDEITRASPORTI/PIR_StudidiSettore) è scaricabile il file pdf: Aggiornamento 1-7-2014 Piano Direttore documento sintetici.pdf.

Si chiede se e dove siano reperibili ulteriori documenti relativi agli “Studi preliminari all'aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti”, come citati nel succitato pdf (ad esempio “Bozza incrementale di aggiornamento n. 4, implementata con il supporto della Società INVITALIA nel 2010).

**RISPOSTA:** Non sono stati pubblicati sul sito istituzionale ulteriori documenti oltre a quelli consultabili al link indicato nel bando. In particolare, il documento citato nel quesito è, appunto, una “bozza incrementale”, un documento interno non validato né condiviso all'adeguato livello decisionale e, pertanto, il responsabile della struttura competente non ha ritenuto di pubblicarla, in quanto contenente dati obsoleti.

**Quesito n. 11**

**DOMANDA:** con riferimento al bando di gara di cui all'oggetto, si formulano i seguenti quesiti di chiarimento:

Punto III.1.4.1) – B) Il riferimento, anche in altri punti della documentazione di gara, al vincolo di partecipazione di "imprese" sembra limitare l'accesso al bando a soggetti quali le Università, anche all'interno di un costituendo raggruppamento, poiché non in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio. Su questo tema la giurisprudenza nazionale ed europea sembra interpretare i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti (soggetti ammessi a partecipare secondo il punto III.1.3)) in maniera più estensiva di quanto non faccia il bando al punto indicato, richiedendo l'iscrizione alla CCIAA. Sarebbe possibile chiarire se questo limite sussiste effettivamente o se l'accesso è permesso anche ad Università e Centri di Ricerca?

**RISPOSTA:** No, il limite non sussiste. Si evidenzia che il punto 2 del disciplinare “Soggetti ammessi alla gara” prevede: *“Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 34 del Codice, in possesso dei requisiti previsti dal successivo paragrafo 13. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del codice.”* Tra tali requisiti il punto 13. 1 richiede, alla lettera a) *“l'iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara”*.

Come chiarito dall'AVCP (oggi ANAC) con determinazione n° 7 del 21/10/2010, a seguito

della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. IV, n. C-305/08 del 23.12.2009, *“l'elenco riportato nell'articolo 34 del D.lgs. 163/2006 non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici”*. Detto principio è stato recentemente riaffermato, con riferimento alle Università, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5767 del 21/11/2014. Si evidenzia che l'Autorità precisa, nella richiamata determinazione 7/2010, che *“Resta ferma la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite. In sostanza la Stazione Appaltante deve verificare se gli enti partecipanti alla gara possono statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria. In altri termini, anche se non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 34 del Codice, qualora i soggetti giuridici in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica possono, limitatamente al settore di pertinenza, e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di contratto aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali.”* Pertanto le Università o Centri di ricerca in sostituzione del requisito di iscrizione alla CCIAA, possono produrre, ai fini dell'ammissione alla gara, una copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto che sarà oggetto di verifica in sede di gara.

#### **Quesito n. 12**

**DOMANDA:** Punto III.2.1) – Gli specialisti richiesti all'interno del Gruppo di Lavoro devono far parte a pieno titolo (dipendenti, soci operativi, contratti annuali o pluriennali, ecc) delle imprese partecipanti o possono essere inseriti anche professionisti esterni?

**RISPOSTA:** vedi risposta a quesito n. 4, pubblicato in data 27 maggio 2015.

#### **Quesito n. 13**

**DOMANDA:** ATI – E' possibile costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa con professionisti singoli?

**RISPOSTA:** Il D.Lgs. 163/2006 non prevede alcun divieto di partecipazione ad una gara da parte di liberi professionisti, anche in qualità di componenti di un raggruppamento temporaneo. Si vedano al riguardo, tra l'altro, i commi 20 e 22 dell'articolo 3 del Codice.

#### **Quesito n. 14**

**DOMANDA:** Avvalimento - In caso di avvalimento è possibile intendere come impresa ausiliaria un professionista singolo? Il punto 13.3 recita infatti: *“Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili...”*: vengono citati *“un altro soggetto”* e *“l'impresa ausiliaria”* e vorremmo un chiarimento in proposito.

**RISPOSTA:** Nell'evidenziare che il punto 13.3 del disciplinare riprende la terminologia dell'articolo 49 del Codice, si precisa che il D.Lgs. 163/2006 non prevede alcun divieto di partecipazione ad una gara da parte di liberi professionisti, anche in qualità di soggetto ausiliario in contratti di avvalimento.

#### **Quesito n. 15**

**DOMANDA:** Si chiede se i dettagliati curricula dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, richiesti al punto 16.1 comma c dell'articolo 16 - Contenuto della Busta “B” - Offerta tecnica” del Disciplinare di gara, saranno conteggiati come comprensivi delle trenta cartelle A4 imposte come limite massimo per la relazione tecnica illustrativa, di cui al punto 16.1 comma a,

o possono essere allegati in calce alla stessa e di conseguenza, non saranno conteggiati nelle trenta cartelle.

**RISPOSTA:** Possono essere allegati; si vedano risposte ai quesiti 8 e 9, pubblicate in data 27 maggio u.s.

Il R.U.P.  
dott.ssa Carmela Madonia  
firmato